


Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Consiglio</b>	
1999/C 52/01	Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio (dicembre 1998 e gennaio 1999) (settore sociale) .....	1
	<b>Commissione</b>	
1999/C 52/02	Tassi di cambio dell'euro .....	3
1999/C 52/03	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 8.2. al 12.2.1999 .....	4
1999/C 52/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1338 — Teksid/Renault) (¹) .....	6
1999/C 52/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1415 — BAT/Rothmans) (¹) .....	7
1999/C 52/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1376 — Cargill/Continental Grain) (¹) .....	8
1999/C 52/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1370 — Peugeot/Credipar) (¹) .....	8
1999/C 52/08	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (¹) .....	9
1999/C 52/09	Autorizzazione degli un aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni .....	11



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
1999/C 52/10	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale .....	12
1999/C 52/11	Proposta modificata di direttiva del Consiglio sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile <sup>(1)</sup> .....	16
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	<b>Parlamento europeo</b>	
1999/C 52/12	Avviso relativo all'organizzazione di un concorso generale .....	19
	<b>Commissione</b>	
1999/C 52/13	Modifica del bando di gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi verso l'isola della Riunione .....	20



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio (dicembre 1998 e gennaio 1999)

(settore sociale)

(1999/C 52/01)

Comitato	Scadenza del mandato	Pubblicazione nella GU	Persona sostituita	Dimissioni	Membro/titolare supplente	Categoria	Paese	Persona nominata	Appartenenza	Data della decisione del Consiglio
Comitato consultivo per la circolazione dei lavoratori	8.6.1999	C 194 del 25.6.1997	Sig. M. Schieffer	Dimissioni	Titolare	Governi	Germania	Sig. K. Gronenberg	Bundesministerium des Innern, Referat Ausländerrecht	25.1.1999
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori	8.6.1999	C 194 del 25.6.1997	Sig. F. Schütte	Dimissioni	Supplente	Governi	Germania	Sig.ra S. Hoffman	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung	25.1.1999
Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti	23.7.1999	C 241 del 7.8.1997	Sig. Holmboe Bang	Dimissioni	Titolare	Datori di lavoro	Danimarca	Sig. F. Dreesen	Dansk Arbejdsgiverforening	18.1.1999
Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti	23.7.1999	C 241 del 7.8.1997	Sig. F. Dreesen	Dimissioni	Supplente	Datori di lavoro	Danimarca	Sig. J. Holmboe Bang	Dansk Arbejdsgiverforening	18.1.1999
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	6.7.2000	C 220 del 19.7.1997	Sig. R. Wilmerstadt	Dimissioni	Titolare	Governi	Germania	Sig. W. Heller	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung	18.1.1999
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	6.7.2000	C 220 del 19.7.1997	Sig. T. Giesen	Dimissioni	Supplente	Governi	Germania	Sig.ra C. Schlombach	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung	18.1.1999

Comitato	Scadenza del mandato	Pubblicazione nella GU	Persona sostituita	Dimissioni	Membro/titolare supplente	Categoria	Paese	Persona nominata	Appartenenza	Data della decisione del Consiglio
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	6.7.2000	C 220 del 19.7.1997	Sig. R. Leonard	Dimissioni	Titolare	Datori di lavoro	Belgio	Sig. L. Vierendeels	Fabrimetal	18.1.1999
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	18.10.2001	C 336 del 4.11.1998	Sig.ra H. J. Kristoffersen	Dimissioni	Titolare	Datori di lavoro	Danimarca	Sig. A. J. Pedersen	Dansk Arbejdsgiverforening	18.1.1999
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	18.10.2001	C 336 del 4.11.1998	Sig. J. Humphreys	Dimissioni	Supplente	Governi	Irlanda	Sig.ra M. O'Donoghue	Department of the Environment and Local Government	25.1.1999

# COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

22 febbraio 1999

(1999/C 52/02)

Importi non disponibili al momento della stampa.

1 euro	=	corone danesi
	=	dracme greche
	=	corone svedesi
	=	sterline inglesi
	=	dollari USA
	=	dollari canadesi
	=	yen giapponesi
	=	franchi svizzeri
	=	corone norvegesi
	=	corone islandesi <sup>(2)</sup>
	=	dollari australiani
	=	dollari neozelandesi
	=	rand sudafricani <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

<sup>(2)</sup> Fonte: Commissione.

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO  
NEL PERIODO DAL 8.2. AL 12.2.1999**

(1999/C 52/03)

*I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.*

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(1999) 46	CB-CO-99-049-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio concernenti la posizione della Comunità in seno ai consigli di associazione tra la Comunità ed alcuni paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia) in merito all'associazione di tali paesi al Quinto programma quadro	8.2.1999	8.2.1999	154
COM(1999) 51	CB-CO-99-054-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma, a nome della Comunità, della nuova convenzione per la protezione del Reno <sup>(?)</sup>	5.2.1999	8.2.1999	21
COM(1999) 32	CB-CO-99-029-IT-C	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriore dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>	10.2.1999	10.2.1999	33
COM(1999) 38	CB-CO-99-056-IT-C CB-CO-99-057-IT-C CB-CO-99-058-IT-C	Proposte della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli (1999/2000) — Volume III — Atti giuridici <sup>(?)</sup>	3.2.1999	10.2.1999	24
COM(1999) 59	CB-CO-98-062-IT-C	Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE, sull'emendamento del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri	10.2.1999	10.2.1999	11
COM(1999) 66	CB-CO-99-066-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ) da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>	11.2.1999	11.2.1999	10
COM(1999) 67	CB-CO-99-067-IT-C	Proposta modificata di regolamento del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono	11.2.1999	11.2.1999	13
COM(1999) 2	CB-CO-99-043-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che prevede un regime di franchigia doganale per taluni principi farmaceutici attivi recanti una denominazione comune internazionale (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità e per talune sostanze utilizzate per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti <sup>(?)</sup>	12.2.1999	12.2.1999	25

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(1999) 3	CB-CO-99-042-IT-C	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi oltrefrontiera <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>  Proposta di direttiva del Consiglio che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità la libertà di prestare servizi oltrefrontiera <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	27.1.1999	12.2.1999	53
COM(1999) 19	CB-CO-99-017-IT-C	Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad approvare all'unanimità, a nome della Comunità europea, l'adozione da parte del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa della raccomandazione relativa alla tutela della vita privata su Internet	12.2.1999	12.2.1999	4
COM(1999) 30	CB-CO-99-036-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo — (Convenzione di Barcellona) <sup>(2)</sup>	12.2.1999	12.2.1999	37
COM(1999) 58	CB-CO-99-061-IT-C	Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce un sistema di controllo delle emissioni medie specifiche di biossido di carbonio prodotte dalle autovetture nuove <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	11.2.1999	12.2.1999	11
COM(1999) 60	CB-CO-99-064-IT-C	Relazione della Commissione sulla fase iniziale di attuazione del programma Socrates (1995-1997) <sup>(1)</sup>	12.2.1999	12.2.1999	24
COM(1999) 63	CB-CO-99-065-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare <sup>(2)</sup>	12.2.1999	12.2.1999	6

<sup>(1)</sup> Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

<sup>(2)</sup> Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

*N.B.:* I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso IV/M.1338 — Teksid/Renault)**

(1999/C 52/04)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 15 febbraio 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Teksid SpA (Teksid), controllata da Fiat SpA (Fiat), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'attività di fonderia della Renault SA (Renault).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Teksid: in particolare componenti per il settore automobilistico;
- Renault: in particolare componenti per il settore automobilistico.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1338 — Teksid/Renault, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.



**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso IV/M.1415 — BAT/Rothmans)**

(1999/C 52/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 16 febbraio 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>, in base al quale le imprese British American Tobacco plc (BAT) e Rothmans International BV (Rothmans) hanno notificato congiuntamente una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Per effetto di tale concentrazione, i due azionisti di Rothmans, Compagnie Financière Richemont AG e Rembrandt Group Limited, entrambi controllati dalla famiglia Rupert, contribuiranno il loro business nel settore tabacco, Rothmans alla nuova BAT in cambio di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— BAT: produzione e commercializzazione di prodotti confezionati a base di tabacco;

— Rothmans: produzione e commercializzazione di prodotti confezionati a base di tabacco.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1415 — BAT/Rothmans, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1376 — Cargill/Continental Grain)**

(1999/C 52/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 3 febbraio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1376. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1370 — Peugeot/Credipar)**

(1999/C 52/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 22 dicembre 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 398M1370. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE**

**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(1999/C 52/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di approvazione:** 1.7.1998

**Stato membro:** Germania

**Aiuto n.:** NN 31/98 (ex N 413/97)

**Titolo:** Modifica e proroga di un regime di aiuti alla ricerca e sviluppo del Land Sassonia — Aiuti a favore di istituti di ricerca non universitari orientati al mercato

**Obiettivo:** Promozione della ricerca e sviluppo

**Base giuridica:** Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in außeruniversitären wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen im Freistaat Sachsen

**Bilancio:**

— 1997: 7 milioni di DEM (3,5 milioni di ECU)

— 1998: 7 milioni di DEM (3,5 milioni di ECU)

— 1999: 7 milioni di DEM (3,5 milioni di ECU)

**Intensità dell'aiuto:**

— Società di ricerca e sviluppo (PMI):

ricerca industriale: 70 % lordo dei costi ammissibili;  
attività di sviluppo pre-competitive: 45 % lordo dei costi ammissibili

— Enti di ricerca non universitari senza scopo di lucro: 90 %

In entrambi i casi l'aiuto può essere concesso a concorrenza di 400 000 DEM (200 000 ECU) all'anno e per beneficiario

**Durata:** 1997-1999

**Data di approvazione:** 29.10.1998

**Stato membro:** Germania (Nuovi Länder)

**Aiuto n.:** N 543/98

**Titolo:** Promozione della partecipazione di PMI dei nuovi Länder (incluso Berlino est) a fiere ed esposizioni nel 1999

**Obiettivo:** PMI

**Base giuridica:** Richtlinien über die Förderung der Teilnahme von kleinen und mittleren Unternehmen aus den neuen Bundesländern an Messen und Ausstellungen in der Bundesrepublik Deutschland

**Bilancio:** 13 milioni di DEM (6,5 milioni di ECU) nel 1999

**Intensità dell'aiuto:** A concorrenza di 10 000 DEM (circa 5 000 ECU) per fiera ed impresa

**Durata:** 1.1.1999-30.11.1999

**Condizioni:** Relazione annuale

**Data di approvazione:** 10.11.1998

**Stato membro:** Germania (Sassonia)

**Aiuto n.:** N 567/98

**Titolo:** Modifica del programma del Land Sassonia a favore delle classi medie

**Obiettivo:** PMI

**Base giuridica:** Richtlinie des Landes Sachsen zur Mittelstandsförderung — Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit

**Bilancio:** 150 milioni di DEM (75 milioni di ECU) nel periodo 1996-2000 (già approvato, cfr. N 132/96)

**Intensità dell'aiuto:** Varie misure di consulenza e di formazione

**Durata:** 1996-2000

**Condizioni:** Relazione annuale

**Data di approvazione:** 25.11.1998

**Stato membro:** Germania (Brandeburgo)

**Aiuto n.:** N 32/98

**Titolo:** Lausitzer Teppichfaserwerk GmbH

**Obiettivo:** Fibre sintetiche

**Base giuridica:**

i) 27. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe  
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

ii) Investitionszulagegesetz

**Intensità dell'aiuto:**

i) 1 748 000 DEM (23 %)

ii) 760 000 DEM (10 %)

**Durata:** 1999

**Data di approvazione:** 9.12.1998

**Stato membro:** Germania (Brandeburgo)

**Aiuto n.:** N 628/98

**Titolo:** Proroga del regime di garanzia del Land Brandeburgo a favore di progetti di investimento in Polonia

**Obiettivo:** Sviluppo regionale; compensazione dei rischi connessi agli investimenti nei paesi dell'Europa orientale; rafforzamento dei legami economici con detti paesi

**Base giuridica:** Richtlinien für die Übernahme von Bürgerschaften zur Teilfinanzierung von Vorhaben in der Republik Polen durch die Bürgerschaftsbank Brandenburg

**Bilancio:** L'insieme delle garanzie concesse annualmente è limitato a 20 milioni di DEM (circa 10 milioni di ECU) nel periodo 1999-2003

**Intensità dell'aiuto:** 7,5 % (lordo)/15 % (lordo) per le MI/PI; garanzia per progetto a concorrenza di 1 milione di DEM (circa 500 000 ECU)

**Durata:** 1999-2003

**Condizioni:** Relazione annuale

**Data di approvazione:** 22.12.1998

**Stato membro:** Paesi Bassi

**Aiuto n.:** N 751/97 e NN 184/97

**Titolo:** Tariffa zero per i combustibili residui

**Obiettivo:** Promuovere l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento

**Base giuridica:** Wet belastingen op milieugrondslag (WBM)

**Durata:** 1999-2003

**Condizioni:** Relazione

**Data di approvazione:** 22.12.1998

**Stato membro:** Francia

**Aiuto n.:** N 369/98

**Titolo:** Anticipazione rimborsabile a favore di Aérospatiale per il programma Airbus A340-500/600

**Obiettivo:** Sostenere lo sviluppo del programma Airbus A340-500/600 (Aeronautica civile)

**Base giuridica:** Lois des finances annuelles

**Bilancio:** 2 110 000 000 di FRF

**Durata:** Fino al 31.12.2014

**Data di approvazione:** 22.12.1998

**Stato membro:** Spagna (Comunidad Autónoma de Aragón)

**Aiuto n.:** N 399/98

**Titolo:** Promozione di occupazione stabile (Comunidad Autónoma de Aragón)

**Obiettivo:** Creare un'occupazione stabile e assicurare l'accesso al mercato del lavoro alle categorie svantaggiate

**Base giuridica:** Proyecto de Decreto de la Diputación General de Aragón sobre el fomento de empleo para el apoyo a la contratación estable

**Bilancio:** 600 milioni di ESP (3 650 000 di ECU)

**Intensità dell'aiuto:** Per la durata del regime l'intensità di aiuto media sarà equivalente all'11,65 % dei salari

**Durata:** Un anno (1998)

**Condizioni:** Relazione

**Data di approvazione:** 22.12.1998

**Stato membro:** Austria (Austria superiore)

**Aiuto n.:** N 494/98

**Titolo:** Progetto «Erlebnis — Miniera di sale di Hallstatt nella zona UNESCO di interesse storico-culturale-paesaggistico Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut»

**Obiettivo:** Estensione e conservazione della zona storico-culturale-paesaggistica Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut

**Base giuridica:** Allgemeine Richtlinien für Förderungen aus Landesmitteln des Landes Oberösterreich

**Bilancio:** 11,16 milioni di ATS (0,8 milioni di ECU)

**Intensità dell'aiuto:** 20 % dei costi d'investimento

**Durata:** Prevista: 1 gennaio 1999-settembre 2000

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(1999/C 52/09)

<b>Data di approvazione:</b>	14.10.1998
<b>Stato membro:</b>	Paesi Bassi
<b>Aiuto n.:</b>	N 701/97
<b>Titolo:</b>	Centro di controllo delle chiatte (Ufficio centrale di coordinamento per la gestione del trasporto di contenitori sul Reno)
<b>Obiettivo:</b>	Aiuto agli investimenti per la creazione di un ufficio centrale di coordinamento «Barge Control Centre»)
<b>Base giuridica:</b>	Bilancio del ministero olandese dei Trasporti e dei Lavori pubblici
<b>Bilancio:</b>	495 000 NLG all'anno
<b>Durata:</b>	1999

---

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale <sup>(1)</sup>**

(1999/C 52/10)

COM(1999) 18 def. — 98/0114(SYN)

*(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 20 gennaio 1999)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 E,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura dell'articolo 189 C, in cooperazione con il Parlamento europeo,

(1) considerando che secondo l'articolo 130 C del trattato il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità; che il FESR contribuisce in tal modo a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni o isole più svantaggiate, comprese le zone rurali;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. .../.. del Consiglio, del ..., recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che compito essenziale del FESR è contribuire al conseguimento degli obiettivi n. 1 e n. 2 di cui all'articolo 1 del medesimo; che secondo gli articoli 19 e 20 del regolamento citato il FESR contribuisce al finanziamento della cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale nell'ambito delle iniziative comunitarie; che gli articoli 21 e 22 dello

stesso regolamento dispongono che il FESR sostenga azioni innovatrici a livello comunitario e misure di assistenza tecnica;

(3) considerando che le disposizioni comuni ai Fondi strutturali sono definite dal regolamento (CE) n. .../..; che occorre precisare la natura delle misure che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi n. 1 e n. 2, delle iniziative comunitarie e delle azioni innovatrici;

(4) considerando che è opportuno precisare, nell'ambito del suo compito di sviluppo regionale, il contributo del FESR ad uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole delle attività economiche, ad un grado elevato di competitività, ad un alto livello occupazionale, alla parità tra uomini e donne e ad un elevato livello di protezione e miglioramento dell'ambiente;

(4 bis) considerando che l'intervento del FESR deve aver luogo nel quadro di una strategia globale e integrata di sviluppo sostenibile e produrre effetti sinergici con gli interventi degli altri Fondi strutturali;

(5) considerando che, nell'ambito di propri compiti, il FESR deve sostenere l'ambiente produttivo e la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, lo sviluppo locale dell'economia e dell'occupazione, anche nei settori della cultura e del turismo nella misura in cui contribuiscono alla creazione di posti di lavoro, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo delle reti regionali e di quelle transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, favorendo inoltre un idoneo accesso a tali reti, come pure la protezione e il miglioramento dell'ambiente secondo i principi di precauzione e azione preventiva, di correzione, anzitutto alla

<sup>(1)</sup> GU C 176 del 9.6.1998, pag. 35.

fonte, dei danni causati all'ambiente e il principio «chi inquina paga», favorendo un corretto ed efficace impiego dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili, nonché la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione;

- (6) considerando che il FESR deve svolgere un ruolo specifico a favore dello sviluppo economico locale, in un contesto di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo del territorio, in particolare mediante la promozione di patti territoriali per l'occupazione e di nuovi bacini occupazionali;
- (7) considerando che le misure d'interesse comunitario avviate su iniziativa della Commissione svolgono una importante funzione nella realizzazione degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. . . /98; che a tale titolo, tenuto conto del suo valore aggiunto comunitario, è importante che il FESR continui a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, compresa quella delle regioni situate alle frontiere esterne dell'Unione e delle isole più svantaggiate, nonché quella delle regioni ultraperiferiche a causa delle particolari caratteristiche e costrizioni di quest'ultime; che, nell'ambito di tale cooperazione, uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole dello spazio comunitario nel suo insieme apporta un valore aggiunto all'azione a favore della coesione economica e sociale; che il contributo del FESR a tale sviluppo deve essere mantenuto e rafforzato;
- (8) considerando che il FESR contribuisce al sostegno di azioni innovatrici e di assistenza tecnica secondo il disposto degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. . . / . . .;
- (9) considerando che è opportuno definire le competenze per l'adozione delle disposizioni di applicazione e prevedere le norme transitorie;
- (10) considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Compiti

In applicazione dell'articolo 130 C del trattato e del regolamento (CE) n. . . / . . ., il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) partecipa al finanziamento di interventi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento allo scopo di promuovere la coesione economica e sociale attraverso la correzione dei principali squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo e alla riconversione delle regioni.

A tale titolo, il FESR concorre altresì alla promozione di uno sviluppo sostenibile e alla creazione di posti lavoro durevoli.

#### Articolo 2

##### Campo d'applicazione

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 1, il FESR partecipa al finanziamento di quanto segue:

- a) investimenti produttivi che permettano di creare o salvaguardare posti di lavoro durevoli;
- b) investimenti nel settore delle infrastrutture:
- i) che, nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro durevoli in tali regioni, compresi gli investimenti che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia;
- ii) che, nelle regioni o zone che rientrano negli obiettivi n. 1 e n. 2 o nell'iniziativa comunitaria di cooperazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. . . / . . ., interessano la diversificazione di zone d'insediamento economico e di comprensori industriali in declino, il rinnovamento di aree urbane degradate nonché il rilancio e l'integrazione delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca, come pure le infrastrutture il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche generatrici di posti di lavoro, compresi i collegamenti in materia di infrastrutture di comunicazione e di altra natura che condizionano lo sviluppo di queste attività;

<sup>(1)</sup> GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34.

- c) sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di animazione e di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e l'occupazione nonché alle attività delle piccole e medie imprese, segnatamente attraverso:
- i) incentivi ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della gestione, degli studi e ricerche di mercato e di servizi comuni a varie aziende;
  - ii) il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione, e il finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale;
  - iii) il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al finanziamento e al credito, attraverso la creazione e lo sviluppo di idonei strumenti di finanziamento ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. .../..;
  - iv) aiuti diretti agli investimenti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. .../.., in assenza di un regime di aiuti;
  - v) la realizzazione di infrastrutture di dimensioni ridotte;
  - vi) incentivi alle strutture di servizi zionali per la creazione di nuovi posti di lavoro, escluse le misure finanziate dal FSE;
- d) misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) .../..

Nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, il FESR può partecipare al finanziamento di investimenti per l'istruzione e la sanità che contribuiscano all'adeguamento strutturale di dette regioni.

2. In applicazione del paragrafo 1, la partecipazione finanziaria del FESR sostiene ad esempio i seguenti settori:

- a) l'ambiente produttivo, soprattutto per sviluppare la competitività e gli investimenti durevoli delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché per aumentare le capacità di attrazione delle regioni, soprattutto mediante il potenziamento delle loro infrastrutture;
- b) la ricerca e lo sviluppo tecnologico allo scopo di favorire l'attuazione delle nuove tecnologie e l'innovazione o di potenziare le capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico che contribuiscano allo sviluppo regionale;

- c) lo sviluppo della società dell'informazione;
- d) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente tenendo conto dei principi di precauzione e di azione preventiva nel sostegno allo sviluppo economico, l'impiego pulito ed efficace dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- e) la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione, in particolare con la creazione di imprese e mediante infrastrutture o servizi che consentano di conciliare la vita familiare con quella professionale;
- f) la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale nel settore dello sviluppo regionale.

### Articolo 3

#### Iniziativa comunitaria

1. In applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CE) .../.., il FESR contribuisce, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del medesimo, all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole dello spazio comunitario nel suo insieme («INTER-REG»).

2. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../.., il campo d'applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti del Consiglio (CE) n. .../.. (FSE), (CE) n. .../.. (FEAOG) e (CE) n. .../.. (SFOP) per attuare tutte le misure previste dal programma di iniziativa comunitaria interessato.

### Articolo 4

#### Azioni innovatrici

1. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../.., il FESR può partecipare al finanziamento di quanto segue:

- a) studi intrapresi su iniziativa della Commissione al fine di analizzare e individuare i problemi e le soluzioni nel campo dello sviluppo regionale, in particolare per quanto riguarda uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole dello spazio comunitario nel suo insieme, compreso lo schema di sviluppo dello spazio comunitario;



b) progetti pilota che identificano o propongono nuove soluzioni in materia di sviluppo regionale e locale che, una volta dimostrate, possano essere trasferite negli interventi;

c) scambi di sperimenti innovativi volti a valorizzare e a trasferire l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale o locale.

2. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../.., il campo di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti (CE) n. .../.. (FSE), (CE) n. .../.. (FEAOG) e (CE) n. .../.. (SFOP) per attuare tutte le misure previste dal progetto pilota interessato.

#### *Articolo 5*

##### **Modalità di applicazione**

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. .../..

#### *Articolo 6*

##### **Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 4254/88 è abrogato con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

#### *Articolo 7*

##### **Clausola di riesame**

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Il Consiglio delibera sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 130 E del trattato.

#### *Articolo 8*

##### **Disposizioni transitorie**

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. .../.. si applicano per quanto di ragione.

#### *Articolo 9*

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta modificata di direttiva del Consiglio sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile <sup>(1)</sup>**

(1999/C 52/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 803 def. — 98/0106(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 23 dicembre 1998)

<sup>(1)</sup> GU C 148 del 14.5.1998, pag. 21.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

(Emendamento 1)

Articolo 1, paragrafo 2

Gli Stati membri prendono opportuni provvedimenti affinché i consulenti per la sicurezza siano selezionati in base ad un esame svolto in conformità delle disposizioni fissate dalla presente direttiva.

Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti affinché i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose siano selezionati almeno in base ad un esame svolto in conformità delle disposizioni fissate dalla presente direttiva.

(Emendamento 2)

Articolo 3, paragrafo 2

Ai fini del rilascio del certificato, i candidati devono dimostrare in sede d'esame di possedere un'adeguata conoscenza della materia.

I candidati devono dimostrare in sede d'esame di possedere un'adeguata conoscenza della materia, tanto da essere in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza in un'impresa, la cui attività comprenda il trasporto di merci pericolose o il carico e scarico ivi connessi.

(Emendamento 4)

Articolo 3, paragrafo 4

L'esame consiste in prove scritte.

L'esame consiste in prove scritte, ma può essere integrato da una parte orale.

(Emendamento 5)

Articolo 3, paragrafo 5, lettera a)

a) A ciascun candidato viene sottoposta una serie di domande vertenti sulle materie di cui all'allegato II della direttiva 96/35/CE, suddivise come segue:

1. tre domande su ciascuno dei seguenti argomenti:

— le misure generali di prevenzione e di sicurezza;

a) Le domande vertono sulle materie di cui all'allegato II della direttiva 96/35/CE, tenuto conto che:

1. almeno tre domande devono riguardare ciascuno dei seguenti argomenti:

— le misure generali di prevenzione e di sicurezza;

## PROPOSTA ORIGINARIA

## PROPOSTA MODIFICATA

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— la classificazione delle merci pericolose;</li> <li>— le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne, i contenitori, i carri serbatoi ecc.;</li> <li>— le iscrizioni e le etichette di pericolo;</li> <li>— le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto;</li> <li>— il maneggio e la sistemazione del carico;</li> <li>— l'equipaggio: formazione professionale;</li> <li>— i documenti di bordo, i certificati di autorizzazione del mezzo di trasporto;</li> <li>— le consegne di sicurezza;</li> <li>— i requisiti relativi al materiale di trasporto;</li> </ul> <p>2. due domande su ciascuno dei seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il modo di invio, le restrizioni di spedizione;</li> <li>— i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;</li> <li>— la separazione dei materiali;</li> <li>— le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;</li> <li>— la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;</li> <li>— le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione e navigazione;</li> <li>— gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;</li> </ul> <p>3. una domanda su ciascuno dei seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il trasporto di persone;</li> <li>— gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— la classificazione delle merci pericolose;</li> <li>— le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne, i contenitori, i carri serbatoi ecc.;</li> <li>— le iscrizioni e le etichette di pericolo;</li> <li>— le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto;</li> <li>— il maneggio e la sistemazione del carico;</li> <li>— l'equipaggio: formazione professionale;</li> <li>— i documenti di bordo, i certificati di autorizzazione del mezzo di trasporto;</li> <li>— le consegne di sicurezza;</li> <li>— i requisiti relativi al materiale di trasporto;</li> </ul> <p>2. almeno due domande devono riguardare ciascuno dei seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il modo di invio, le restrizioni di spedizione;</li> <li>— i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;</li> <li>— la separazione dei materiali;</li> <li>— le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;</li> <li>— la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;</li> <li>— le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione e navigazione;</li> <li>— gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;</li> </ul> <p>3. almeno una domanda deve riguardare ciascuno dei seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il trasporto di persone;</li> <li>— gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio.</li> </ul> |
|---|---|

## PROPOSTA ORIGINARIA

## PROPOSTA MODIFICATA

## (Emendamento 7)

## Articolo 4, paragrafo 1

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 5, gli Stati membri possono disporre che i consulenti appartenenti ad imprese, quali definite all'articolo 2, che si occupano esclusivamente di determinate sostanze pericolose, nella fattispecie di classe 1 (esplosivi), classe 2 (gas) e classe 7 (materie radioattive), o prodotti di olio minerale (numeri UN 1202, 1203, 1223) siano esaminati solo nelle materie pertinenti alla loro attività. In tal caso il certificato CE di formazione rilasciato conformemente all'allegato III della direttiva 96/35/CE deve indicare chiaramente che, conformemente al presente articolo, la sua validità è circoscritta alle sole merci pericolose relativamente alle quali è stato sostenuto l'esame.

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 5, gli Stati membri possono disporre che i candidati, i quali intendono lavorare in qualità di consulenti per la sicurezza nelle imprese che si occupano esclusivamente di determinate sostanze pericolose, siano esaminati solo nelle materie pertinenti alla loro attività.

Nel contesto si tratta di merci della:

- classe 1: esplosivi,
- classe 2: gas,
- classe 7: materie radioattive,
- prodotti di olio minerale (nn. UN 1202, 1203, 1223), nonché
- classi 3, 4, 5, 6, 8 e 9: sostanze solide e liquide.

In tal caso il certificato CE di formazione rilasciato conformemente all'allegato III della direttiva 96/35/CE deve indicare chiaramente che, conformemente al presente articolo, la sua validità è circoscritta alle sole merci pericolose relativamente alle quali è stato sostenuto l'esame.

## (Emendamento 9)

## Articolo 7

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva e scambiano informazioni circa l'elenco di domande di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva, trasmettendo alla Commissione, ad intervalli regolari, l'elenco di domande di cui all'articolo 3, paragrafo 3. La Commissione informa in merito gli altri Stati membri.

## (Emendamento 10)

## Articolo 9, paragrafo 3

Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 30 giugno 1998, nonché ogni eventuale successiva modifica delle stesse quanto prima possibile.

Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 30 giugno 1999, nonché ogni eventuale successiva modifica delle stesse quanto prima possibile.

## III

*(Informazioni)*

## PARLAMENTO EUROPEO

AVVISO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN CONCORSO GENERALE

(1999/C 52/12)

Il Segretariato generale del Parlamento europeo organizza il seguente concorso generale <sup>(1)</sup>:

PE/214/LA — INTERPRETI di lingua inglese o italiana  
(Carriera LA 7 — LA 6)

**(NB È richiesta la profonda conoscenza della lingua greca)**

---

<sup>(1)</sup> GU C 52 A del 23.2.1999 (edizione in lingua inglese e italiana).

## COMMISSIONE

### **Modifica del bando di gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi verso l'isola della Riunione**

(1999/C 52/13)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 369 del 28 novembre 1998)*

A pagina 18, titolo «I. Oggetto», il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

- «2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della sovvenzione massima alla spedizione, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione <sup>(1)</sup>, è di circa 30 000 t.»
-